

FAQ

Domande più frequenti sulla presentazione dei Progetti Integrati d'Area

LE AREE AMMISSIBILI

Come sono state individuate le aree ammissibili (All. A del bando)?

Il Programma Operativo Regionale 2007-2013, punto 4.4.4, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 3784 del 1 agosto 2007, definisce gli ambiti territoriali di riferimento dell'Asse 4 per l'individuazione delle aree eleggibili. Nello specifico si stabilisce che *"... gli interventi sviluppati attraverso l'Asse 4 si concentreranno sulla valorizzazione delle risorse naturali e culturali presenti nelle aree protette, nelle aree lacuali e fluviali, nelle aree montane, oltre a definire percorsi ad elevato valore culturale, ambientale e turistico che attraversano il territorio regionale"*.

Gli ambiti territoriali di riferimento sono:

- per la montagna: le aree parco, le riserve e monumenti naturali, i piccoli comuni in area montana (*di cui alla l.r. 11/2004*);
- per le aree fluviali: aree parco, riserve e monumenti naturali, area perifluviale del Po;
- per i laghi (Lario, Ceresio, Verbano, Sebino e Benaco): le aree parco, le riserve e i monumenti naturali, i comuni rivieraschi;
- i contesti urbani, periurbani e di pianura (aree parco, riserve e monumenti naturali).

Per aree parco si intendono i parchi nazionali, i parchi regionali presenti sul territorio regionale.

Sono inoltre considerate zone eleggibili i comuni nel cui territorio è localizzato un sito riconosciuto come patrimonio mondiale dell'UNESCO o per i quali al 1° gennaio 2007 è stata presentata dallo Stato italiano la candidatura per il riconoscimento previsto, nonché i comuni che nell'ambito della validità del programma avranno ottenuto tale candidatura.

Sono in ogni caso esclusi i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Il bando ha quindi recepito le prescrizioni del PORL FESR 2007-2013.

IL PIA (Progetto Integrato d'Area)

Qual è il numero minimo di soggetti che compongono il partenariato proponente il PIA?

Il partenariato dovrà essere costituito da un numero minimo di tre soggetti, compreso il capofila.

Qual è l'investimento minimo previsto per l'ammissibilità del PIA?

L'investimento minimo per ciascun PIA non può essere inferiore a 2 milioni di euro.

LE OPERAZIONI

Qual è il livello minimo di progettazione per le singole operazioni che riguardano le opere?

Per le operazioni del PIA che prevedono la realizzazione di opere il livello minimo di progettualità richiesta è il progetto definitivo.

IL CAPOFILA

Chi è il Capofila?

Nell'ambito di ciascun PIA è individuato un soggetto Capofila, designato con apposito atto, che assume il ruolo di coordinatore del partenariato, interlocutore unico nei confronti di Regione Lombardia e si fa carico di tutti gli adempimenti amministrativi connessi al bando. Deve essere necessariamente un Ente locale, anche in forma associata di cui al d.lgs. 267/2000, oppure un Ente gestore di parchi.

Se il soggetto capofila del PIA è un Consorzio, costituito ai sensi della L. 267/2000, a cui però non aderiscono tutti i gli Enti Locali che partecipano al PIA, è necessario che gli enti non consorziati si consorzino?

Non è necessario che gli enti si consorzino. I rapporti tra i titolari delle singole operazioni e il capofila saranno regolati dall'accordo di partenariato.

I PARTNER DEL PIA

Un Comune può partecipare come partner, per interventi diversi e con Enti diversi, a più di un Progetto Integrato d'area?

SI. Il bando non prevede limitazioni sulla partecipazione dei soggetti beneficiari.

La convenzione con la quale si designa il capofila può essere articolata in una serie di atti bilaterali tra il capofila e i singoli partner, oppure deve essere un atto unico che ricomprende tutti i singoli partner?

L'accordo partenariale (*convenzione o altro*) è un atto unico con il quale viene designato il Capofila e deve essere sottoscritto da tutti i partner del progetto.

IL PERSONALE

Se il capofila del PIA è un Consorzio di enti, è possibile il distacco del personale dell'ente consorziato al Consorzio per la gestione del PIA?

Qualora le normative vigenti consentano il distacco del personale tra enti pubblici, le ore di personale distaccato presso il soggetto capofila per la realizzazione di attività previste nell'ambito del PIA, possono essere rendicontate, sempre che sia dimostrabile che tale spesa sia stata sostenuta da un soggetto beneficiario.

Per il coordinamento del PIA vengono riconosciute come spese ammissibili soltanto quelle del personale interno al Capofila? Che cosa si intende per personale interno?

Il soggetto che riveste il ruolo di Capofila ha, tra gli altri, il compito di coordinare il partenariato del PIA per il conseguimento degli obiettivi previsti garantendo un costante monitoraggio sui contenuti e le modalità di attuazione delle operazioni che costituiscono il PIA stesso.

La capacità del Capofila di garantire questo coordinamento rappresenta peraltro un elemento di valutazione così come evidenziato nell'Allegato C "Criteri di valutazione" del bando. Si richiede pertanto che il Capofila abbia delle proprie professionalità interne (personale interno) in grado di garantire il coordinamento richiesto. Se necessario, tali professionalità interne potranno essere affiancate, per attività specifiche quali ad esempio attività di segretariato, o per competenze tecniche specifiche richieste dalla peculiarità del PIA, da soggetti esterni (acquisizione di servizi) selezionati secondo le procedure vigenti in materia.

L'AIUTO FINANZIARIO E IL COFINANZIAMENTO

Quali sono le caratteristiche dell'aiuto finanziario?

- il contributo massimo per ciascun PIA è di euro 5.500.000,00;
- la percentuale di cofinanziamento FESR è fino al 50% dei costi ammessi per ogni singola operazione;
- l'aiuto non è cumulabile con altre agevolazioni comunitarie concesse per le medesime operazioni.

A chi viene erogato l'aiuto finanziario?

L'aiuto finanziario viene erogato al soggetto Capofila del PIA che provvederà al versamento ai partners (titolari delle singole operazioni) della quote loro spettante, così come previsto al punto 14 del bando.

Con quali risorse è possibile coprire la quota di cofinanziamento?

La quota di cofinanziamento può essere coperta con risorse regionali, nazionali o proprie del soggetto titolare dell'operazione.

PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE

Come si procede con i progetti generatori di entrate?

Con il Regolamento CE n. 1341/2008 sono state apportate delle modifiche al Regolamento CE n. 1083/2006 con riferimento ai progetti generatori di entrate.

In particolare:

L'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1083/2006 è sostituito dal seguente:

«5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano soltanto alle operazioni cofinanziate dal FESR o dal Fondo di coesione il cui costo complessivo è superiore a 1 milione di euro.»

Pertanto le disposizioni di cui all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 devono essere applicate solo a quelle operazioni il cui costo complessivo è superiore ad 1 milione di euro.

LA DISPONIBILITA' DEL BENE IMMOBILE

Nel caso in cui l'intervento venga realizzato su un'area di proprietà di un privato (garantendone l'utilizzo pubblico) come deve essere dimostrata la disponibilità in forza di un diritto reale?

La documentazione che dimostra la disponibilità in forza di un diritto reale deve essere quella prevista dalla legge con riferimento alla tipologia del diritto reale acquisito.

Con riferimento alla durata si evidenzia che l'articolo 18 del bando, al punto g) ed al punto h) prevede, tra gli obblighi del soggetto beneficiario, quello di:

“... mantenere la destinazione d'uso degli immobili e la pubblica fruizione degli stessi per venti anni a decorrere dalla data di chiusura del PIA”;

“... non cedere la proprietà dell'infrastruttura per dieci anni a decorrere dalla data di chiusura del PIA” .

LE OPERAZIONI E LE SPESE AMMISSIBILI

Cosa si intende per strutture ricettive?

Per strutture ricettive si intendono le strutture di cui al titolo III della l.r. 16 luglio 2007, n. 15. Inoltre, il punto 8 del bando non prevede l'ammissibilità delle spese relative ad attrezzature per attività commerciali.

Che procedura devono seguire le associazioni piuttosto, gli enti ecclesiastici o le fondazioni per avviare i lavori? Devono fare un'evidenza pubblica per selezionare l'azienda?

Le procedure relative all'affidamento di opere/servizi saranno puntualmente previste dalle Linee guida per la rendicontazione delle spese.

Si anticipa che le spese sostenute da soggetti diversi dagli enti pubblici dovranno comunque essere comprovate da documentazione che dimostri la correttezza delle procedure di affidamento (beni o servizi) e dalle modalità di scelta del contraente (ad esempio la presentazione di preventivi oltre al provvedimento con il quale l'organizzazione ha affidato l'incarico).

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di canoe, biciclette, ecc .. cioè beni mobili non registrati?

Sì, sono ammissibili e rientrano nella fattispecie delle spese ammissibili di cui al punto 8) del bando "acquisto di attrezzature e strumenti per la mobilità sostenibile nelle aree di riferimento del progetto".

Nelle azioni di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale a supporto della fruizione turistica (massimo il 3% del PIA) rientra anche quanto previsto al punto 6, lett. g)?

Il limite del 3% è riferito alle azioni di sistema del PIA nel suo complesso. Le operazioni di cui al punto 6, lettera g) del bando sono da intendersi interventi specifici e come tali seguono le regole delle altre tipologie di operazione.

Nell'ambito dei piani finanziari delle singole operazioni (Scheda B6 del bando), dove va esposto il contributo all'autorità di Vigilanza per i LLPP?

il bando non riconosce come spesa ammissibile il contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza per i LLPP; è per tale motivo che la scheda B6 non prevede alcun campo da compilare per tale voce di spesa

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

E' necessario che il soggetto beneficiario abbia la sede legale nella Regione Lombardia o è sufficiente avere la sede operativa e/o amministrativa nelle aree eleggibili? Sono ammissibili solo le spese svolte dal personale che fa riferimento alla sede in Lombardia?

E' sufficiente avere la sede operativa e/o amministrativa nel territorio della Regione Lombardia. Se il soggetto titolare dell'operazione ha almeno una sede operativa localizzata nel territorio della Regione Lombardia, le attività inerenti l'operazione dovranno essere realizzate dalle risorse umane collocate presso tale sede.

Cosa si intende per data di avvio del PIA? (anche ai fini dell'ammissibilità delle spese)?

La data di avvio del PIA è la data di accettazione dell'aiuto finanziario da parte del capofila. Quindi le spese ammissibili sono tutte quelle sostenute a partire dalla data di avvio del PIA, ad eccezione delle spese tecniche di progettazione che sono ammissibili a partire dal 1° gennaio 2007 e di quelle relative alle perizie giurate per la determinazione del valore di mercato di terreni/edifici, che sono ammissibili a partire dalla data di pubblicazione del bando (29/12/2008) .



CON L'EUROPA PER CRESCERE INSIEME



Se non trovate risposta ai vostri dubbi, scrivete un'e-mail a questo indirizzo:

asse4fesr_2007-2013@regione.lombardia.it